



## CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI  
TUTELA AMBIENTALE

### DETERMINAZIONE

DS6 n. 0 1665  
Del 26/11/2014  
Fascicolo 2014 04.05.02/000037

**OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA PROPOSTA DI PEC AREE CRC21 E BR1- PROPRIETA' ESSELUNGA. ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.**

Premesso che:

L'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*", è l'Amministrazione comunale; nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento;

L'Organo Tecnico regionale per la VAS ha assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di avvalimento formulata dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77;

Il Settore Urbanistica della Città di Moncalieri, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, ha trasmesso il documento tecnico preliminare, pervenuto all'Autorità Competente con nota ID 1846502 del 18.07.2014, dello strumento urbanistico esecutivo "*Proposta di Piano Esecutivo Convenzionato aree Crc21 e Br1- Proprietà ESSELUNGA.*", procedimento soggetto alla Procedura di Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Il procedimento é iniziato con l'invio di specifica comunicazione, nota prot. n. 36238 del 22.07.2014 da parte del Comune di Moncalieri, indirizzata ai soggetti con competenze in materia ambientale individuati, ai quali ha trasmesso la documentazione in esame richiedendo il loro parere.

Sulla base di quanto comunicato all'Organo tecnico comunale per la VAS con nota dell'Autorità competente prot. n. 54720 del 4.11.2014, relativamente alle fasi di pubblicazione e consultazione il PEC in esame ha seguito il seguente iter amministrativo, che si riporta nel seguito:

*L'avviso di deposito e relativa documentazione del procedimento in questione è stato pubblicato ed è attualmente consultabile sul sito istituzionale dell'ente a far data dall'avvio del procedimento prot. 36238 del 22.07.2014 a tutt'oggi.*

*E' stato richiesto al Settore Urbanistica con nota ID 1847447 del 22.7.2014 di indicare entro la data del 10.8.2014 la presenza o meno di vincoli paesaggistici, specificando che in caso di mancato riscontro si sarebbe considerato assolto inoltre l'istituto dell'art. 12 c. 2 del Dlgs 152/06 e smi. (Art. 12. Verifica di assoggettabilità 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.).*

*Nei termini indicati alcuna indicazione è pervenuta da parte del competente Servizio Urbanistica. Da tale assenza deriva che non è stato necessario, nell'ambito del procedimento di VAS, interpellare altri soggetti con competenza specifica in materia di beni paesaggistici e culturali.*

*A seguito di richiesta pareri, formulata con nota prot. 36324 del 22.07.2014, sono pervenuti i seguenti contributi dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento, allegati alla presente, ed esaminati nella riunione del 01.10.2014:*

*parere dell'ARPA prot. 66866 del 8.8.2014, pervenuto con nota prot. 39166 del 8.8.2014;*

*parere della Provincia prot. 127634 del 1.8.2014 pervenuto con nota prot. 38550 del 5.8.2014;*

*parere dell'ASLTO5 prot. 36404 del 22.9.2014 pervenuto con nota prot. 45301 del 2.10.14.*

*Con nota prot. 45300 del 22.9.2014 è stata convocata riunione in data 01.10.2014, durante la quale è emerso:*

*Viene illustrata la procedura che ha portato la presentazione del PEC e per il quale era stata già esperita la fase di verifica di VIA regionale per l'intero complesso dell'intervento.*

*Sono acquisiti agli atti i pareri dell'ARPA prot. 66866 del 8.8.2014, della Provincia prot. 127634 del 1.8.2014, dell'ASLTO5 parere prot. 36404 del 22.9.2014 che escludono il piano dalla fase di valutazione di VAS, subordinatamente al recepimento di prescrizioni nella fase operativa.*

*In merito alle osservazioni dell'ASL gli aspetti di impatto acustico ed atmosferico la valutazione per gli elementi indicati sono riportati nel procedimento di VIA regionale, non necessitando quindi di ulteriore approfondimento.*

*Si precisa che l'intervento non prevede realizzazione di edifici residenziali.*

*Viste le posizioni ed i contributi espressi, non si ritiene che il piano in questione sia da assoggettare alla fase di valutazione ambientale strategica.*

*E' poi pervenuto con nota prot. 49378 del 13.10.2014 prot 8920 del 13.10.2014 contributo della Soprintendenza dei Beni Archeologici, acquisito in data successiva la riunione, riportante prescrizioni durante le operazioni di scavo (da eseguire con l'assistenza di operatori archeologici e sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza).*

Durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente;

A seguito della trasmissione del verbale della Conferenza con nota prot. 54510 del 4.11.2014, non sono pervenuti ulteriori contributi o dissensi dalle amministrazioni ed enti

coinvolti nel procedimento, allegati alla presente, ed esaminati nella riunione del 7.5.2014 nei termini della L. 241/90 e s.m.i.

Durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente.

E' poi pervenuta con nota prot. 57550 del 19.11.14, la relazione predisposta dall'Organo Tecnico regionale per la VAS (Direzione Programmazione Strategica - Settore Valutazione di Piani e Programmi nonché Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, nel ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS), quale sintesi strutturata per le diverse tematiche che sono state trattate dai soggetti consultati (Provincia, ARPA, ASLTO5 e Soprintendenza dei Beni Archeologici), ai quali si rimanda per la completezza dei contenuti.

Ai fini dell'analisi e valutazione dei probabili effetti derivanti dalla variante, consultata la Relazione di Verifica di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, relativa all'intervento emerge quanto segue:

Il PEC proposto interessa un'area a carattere commerciale, interna al tessuto urbano della città, da completare con interventi edilizi in una zona a destinazione residenziale-commerciale.

I principali obiettivi che il PEC in esame intende perseguire sono:

- ampliamento del fronte libero lungo Via Sestriere, mediante la demolizione di due edifici e la conseguente realizzazione di un'area libera sistemata a verde;
- realizzazione di un collegamento diretto con il parcheggio interrato, sia mediante una nuova rampa circolare carrabile, sia mediante un passaggio pedonale tramite scala;
- miglioramento dell'arredo urbano e sistemazione a verde o per aggregazione sociale dello spazio confinante con Via Sestriere;
- ampliamento della superficie di vendita fino a 4500 mq;
- permuta per cessione dei bagni pubblici e riacquisizione dell'area verde posta sul lato del parcheggio in superficie sul lato di Via Somalia.

Atteso inoltre che il Piano Esecutivo Convenzionato:

- riguarderebbe interventi di opere soggetti a procedure di VIA, ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. della legge n. 116/2014, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in vigore dal 21 agosto 2014, nelle more di emanazione di specifico decreto ministeriale e/o di indirizzi operativi da parte della Regione;
- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi ad un'integrazione specifica legata alle modalità attuative degli interventi edilizi,
- non prevede invece modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.

In merito all'applicazione della fase di procedura di VIA, la recente modifica normativa in materia di VIA (legge n. 116/2014, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in vigore dal 21 agosto 2014), fino all'emanazione di specifico decreto, azzerando le soglie dimensionali che limitano l'applicazione della disciplina di VIA,

ha rinviato le previsioni dell'art. 20 (Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione di impatto ambientale) del Dlgs 152/06 e s.m.i. alla valutazione caso per caso.

Rilevato che il progetto del Piano in questione, ai sensi della legge n. 116/2014, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in vigore dal 21 agosto 2014, nelle more di emanazione di specifico decreto ministeriale e/o di indirizzi operativi da parte della Regione prevedrebbe la realizzazione di progetti sottosoglia sottoposti a procedure di VIA;

Il Progetto in oggetto è infatti per effetto della modifica normativa è in prima battuta riferibile sia alla tipologia di progetti e di infrastrutture sottosoglia di cui allegato B1 di competenza della Regione, di cui al punto n. 4 *progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all'interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari* sia al punto n. 17 *costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.;*

Trattandosi di intervento contemplato nel novero dei progetti rientranti, allo stato attuale della definizione normativa ed in assenza di una fase transitoria di applicazione della norma, nella fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza di altre amministrazioni, il progetto di realizzazione dell'opera, se confermato il suo inserimento nelle tipologie di progetti, sarebbe quindi da considerarsi da sottoporre alla fase di verifica di VIA da parte dell'amministrazione competente, secondo le vigenti procedure previste dalla normativa nazionale e dalle indicazioni della Regione Piemonte;

L'attuale orientamento per lo svolgimento delle procedure di VIA e nelle more di un chiarimento interpretativo condiviso a livello nazionale e regionale, secondo quanto emerge dalla nota della Regione prot. 9733 del 24.7.2014, è di prevedere, nell'ambito del procedimento principale di autorizzazione dell'intervento, una sorta di pre-screening ambientale, coordinato nel procedimento di cui alla L. 241/90 e s.m.i. fatta salva l'attivazione della procedura di verifica o valutazione di impatto ambientale;

Nel caso specifico, avendo il proponente del PEC già presentato istanza di verifica per la sopraricordata procedura di VIA di competenza regionale in fase antecedente l'entrata in vigore della modifica normativa, la presente fase di verifica di assoggettabilità alla VAS ha comunque acquisito l'esito del relativo procedimento DD 361 del 10.8.2012 di verifica di VIA della Regione e le relative prescrizioni;

E' quindi fatto salvo, ai fini del presente provvedimento, quanto già disposto dalla DD 361 del 10.8.2012 della Regione Piemonte, dando atto che la Regione, in qualità di Autorità Competente per la VIA, aveva già escluso con tale determinazione, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/06 e s.m.i. il progetto "Ampliamento di insediamento commerciale. Via Sestriere 13/1 - Moncalieri" dalla fase di procedura di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente al rispetto di determinate prescrizioni;

Rilevato che in sede di istruttoria per la VAS che il progetto attuativo del piano non farebbe prevedere alcun notevole ripercussione negativa dell'ambiente ed il sito non ricade in aree naturali protette;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", che prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

Valutata quindi la tipologia del piano in oggetto (Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC), che non ricade nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

Preso atto che il Piano in questione prevede la realizzazione di un progetto per il quale la Regione Piemonte, in qualità di Autorità Competente per la VIA, con DD 361 del 10.8.2012 aveva già disposto l'esclusione dalla fase di procedura di valutazione di impatto ambientale;

Atteso che per il procedimento di VAS non risultano formulate osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerati i contenuti della "Proposta di Piano Esecutivo Convenzionato aree Crc21 e Br1- Proprietà ESSELUNGA.", così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all'istruttoria espletata;

Visti i pareri resi sul progetto dagli Enti preposti ed in particolare la relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 57550 del 19.11.14 che, considerate le analisi ambientali predisposte in relazione ai contenuti del PEC in aree Crc21 e Br1 - Proprietà ESSELUNGA, rileva che i probabili effetti derivanti dall'attuazione del PEC non paiono determinare la necessità dell'attivazione della Fase di Valutazione della procedura di VAS a condizione che, al fine di perseguire un buon livello di compatibilità ambientale degli interventi previsti nonché il mantenimento di elevati livelli di qualità ambientale, le considerazioni e indicazioni in essa contenute si dovranno tradurre in norme prescrittive nella stesura definitiva del PEC;

Per quanto soprapremesso, ritenuto che la "Proposta di Piano Esecutivo Convenzionato aree Crc21 e Br1- Proprietà ESSELUNGA." sia da escludere dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 57550 del 19.11.14.

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs

18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento di Direzione dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

### DETERMINA

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la "Proposta di Piano Esecutivo Convenzionato aree Crc21 e Br1- Proprietà ESSELUNGA.", dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui alla relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 57550 del 19.11.14 di seguito riportate, integrando le indicazioni normative finalizzate alla sostenibilità del piano stesso:

#### ***Aspetti metodologici***

*Dal punto di vista metodologico, si segnala che la documentazione presentata, come predisposta dal proponente del PEC, risulta coerente con le indicazioni a quanto previsto dall'All. VI del D.lgs. 152/2006 e della DGR n. 12-8931 del 09.06.2008.*

*L'analisi di coerenza esterna è stata condotta con riferimento ai principali strumenti di pianificazione sovraordinata e con riferimento agli strumenti programmatici dei principali piani di settore.*

*Lo studio di analisi di compatibilità ambientale non ha proposto alternative localizzative o progettuali.*

#### ***Aspetti ambientali***

*Con riferimento alla zona in oggetto si evidenzia che con D.C.C. n° 44/2005 del 20 maggio 2005 è stato approvato il PEC che ha consentito la realizzazione dell'odierna configurazione dell'area e dell'attuale struttura commerciale ESSELUNGA.*

*A tal proposito si ricorda che il progetto e le opere connesse sono state sottoposte a Verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98, con esclusione dalla fase di valutazione (Determinazione n. 361 del 10.08.2012 della Direzione Attività Produttive).*

*Le previsioni della presente variante contribuiscono a definire l'ambito e l'ampliamento dell'area in funzione dell'esistente struttura commerciale quali opere di completamento funzionale.*

*Alla luce di quanto sopra descritto non si ritiene che gli interventi previsti dalla presente variante, principalmente costituiti dalla demolizione di due edifici residenziali abbandonati e la successiva sistemazione a verde della nuova area, possano, per loro natura ed entità, incidere in termini rilevanti sulle caratteristiche ambientali del territorio comunale.*

*Considerato che l'ambito territoriale è stato oggetto di precedenti verifiche e valutazioni di carattere ambientale si raccomanda il rispetto degli adempimenti previsti nella D.D. sopra citata e ripresa nel documento tecnico per la VAS.*

*Infine, si prende positivamente atto dal punto di vista ambientale che l'area che rimarrà sgombera dalla presenza di edifici residenziali e che per la maggior parte sarà destinata a verde urbano attrezzato, contribuisce alla riduzione della superficie impermeabilizzata in un contesto prevalentemente residenziale.*

### **Suolo e sottosuolo**

*L'area d'intervento e il suo immediato intorno non sono interessati dalla presenza di zone umide sottoposte a tutela, le azioni della Variante non incidono direttamente sull'integrità delle aree protette e sui siti della Rete Natura 2000 presenti, l'area interessata non è sottoposta a vincolo idrogeologico e la rete infrastrutturale esistente è congrua con gli interventi previsti.*

*Le previste demolizioni di parte dell'edificato esistente potrebbero dar luogo verosimilmente a un notevole volume di materiale di risulta, per il quale deve essere valutata l'entità e il riutilizzo/smaltimento secondo le disposizioni della normativa vigente. Allo stesso modo deve essere accertata la presenza negli edifici in demolizione di eventuali materiali da costruzione non inerti e non più ammessi dalla normativa (composti dell'amianto) e deve esserne garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale.*

*Le procedure per la verifica di tale aspetto devono essere in accordo con la normativa vigente (D.M. 6/9/1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e si ricorda infine la necessità che nelle fasi di cantiere siano poste in essere tutte quelle azioni volte a minimizzare gli impatti così come descritte al Par. 4.2.9 della Relazione di Verifica sopra richiamata.*

*Dovranno inoltre, essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare i rischi di contaminazione delle riserve idriche sotterranee, in speciale modo nelle fasi di cantiere che potrebbero comportare l'eventuale diffusione di inquinanti a carico delle matrici idriche ambientali dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale. Si dovrà tener conto della soggiacenza dell'acquifero superficiale nell'area e delle conseguenti problematiche relative ad eventuali allagamenti.*

### **Tutela dei beni archeologici**

*Presa visione della localizzazione degli interventi in progetto e considerata la relativa documentazione, si è verificato che le opere previste non ricadono in un'area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrale nello strumento urbanistico vigente del Comune di Moncalieri.*

*Considerato tuttavia che nel territorio nel quale sarà localizzata l'opera sono presenti tracce di popolamento diffuso in età antica, esso è da considerarsi a possibile rischio archeologico.*

*Si richiede, pertanto, che tutte le opere di scavo previste siano eseguite con l'assistenza di operatori archeologici specializzati e sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza dei Beni Archeologici, al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata e corretta identificazione di manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione di eventuali preesistenze, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Si segnala, inoltre, che l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà imporre, anche in corso d'opera, ulteriori approfondimenti dell'indagine e varianti progettuali, in funzione del completamento della documentazione e a salvaguardia di quanto eventualmente rinvenuto.*

## ***Aspetti paesaggistici***

*Relativamente a quanto indicato nella Relazione di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS in merito all'esigenza di migliorare sia l'accessibilità da via Sestriere, sia la visibilità della struttura commerciale da parte degli utenti, nell'ottica di una riprogettazione degli spazi che si libereranno a seguito delle proposte demolizioni di edifici residenziali, si evidenzia quanto segue.*

*L'area che rimarrà sgombera dalla presenza di edifici residenziali e che per la maggior parte sarà destinata a verde urbano attrezzato, dovrà essere progettata in modo tale da riqualificare la percezione che dalla via Sestriere si avrà sull'area di intervento.*

*Le proposte opere a verde dovranno modulare i nuovi spazi di relazione in modo tale da migliorare la connessione visiva con le aree limitrofe e ridurre l'impatto scenico-percettivo che si avrà del volume costituito dalla struttura commerciale.*

*Al tal fine il disegno del verde potrà ricostruire la continuità della cortina degli edifici che saranno demoliti ed essere integrata all'interno dell'area da gruppi di essenze arboree e arbustive con dimensione di chioma e struttura adeguata a frammentare l'apprezzamento visuale del costruito e costituire un gradevole spazio urbano di aggregazione.*

2. Di dare atto che i temi richiamati nella relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 57550 del 19.11.14 al fine di perseguire un buon livello di compatibilità ambientale degli interventi previsti nonché il mantenimento di elevati livelli di qualità ambientale dovranno tradursi in indicazioni prescrittive, dove necessario, da introdurre nelle norme tecniche di attuazione e nella Convenzione del PEC, unitamente al recepimento delle indicazioni contenute nel documento di verifica ed alle indicazioni di carattere generale sopra riportate.
3. Di dare atto che, ai fini del presente provvedimento, con la DD 361 del 10.8.2012 la Regione Piemonte aveva già escluso il progetto "Ampliamento di insediamento commerciale. Via Sestriere 13/1 – Moncalieri" dalla fase di procedura di valutazione di impatto ambientale che qui si intende integralmente e sostanzialmente richiamata nei suoi contenuti;
4. Di dare atto che è fatto salvo quanto già disposto dalla DD 361 del 10.8.2012 della Regione Piemonte, nelle more di emanazione di specifico decreto ministeriale e/o di indirizzi operativi da parte della Regione, in fase esecutiva per l'eventuale fase di verifica di assoggettabilità alla VIA dei progetti connessi all'intervento;
5. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
6. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;
8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Urbanistica, al Settore Regionale Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed

Edilizia, alla Provincia di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5 ed alla SMAT, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;5.

9. Di dare che il presente provvedimento costituente il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sarà pubblicato integralmente nel sito web del Comune di Moncalieri in qualità di autorità competente, ai sensi dell'12. "Verifica di assoggettabilità" del Dlgs 152/06 e s.m.i..
10. Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
11. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente del Settore Gestione  
Infrastrutture e Servizi Ambientali  
Arch. Teresa POCHETTINO

AMB/EM

